

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA-Persona fisica consumatore

	DOCUMENTO DI SINTESI
DURATA RECESSO ESCLUSIVA (ART. 2)	Il Contratto ha una durata massima di
COMPENSO DI MEDIAZIONE	Il Cliente, alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'Ente erogante per effetto dell'attività posta in essere da MEDIATORE sarà tenuto, salvo diverso accordo scritto, a versare al medesimo un compenso per il servizio di mediazione del,% (
COMPENSO DI CONSULENZA	La consulenza finalizzata all'ottenimento del finanziamento è compresa nella provvigione.
SPESE	Se il mandato è conferito senza esclusiva sono a carico del Cliente le spese di istruttoria e gestione pratica pari a Euro
PENALI	Nei casi di violazione del patto di esclusiva o di revoca senza giustificato motivo o di risoluzione per colpa, il Cliente si obbliga a corrispondere al Mediatore, a forfettario ristoro dell'attività effettuata sino a quel momento oltre alle somme di cui al punto 9b (spese sostenute) una somma a titolo di penale ex art. 1382 il cui importo è stabilito come segue: 25% dell'importo convenuto di cui all' art. 6.1 nella fase di istruttoria della banca o nella fase di richiesta integrazione documentale; 50% dell'importo convenuto di cui all' art. 6.1 dopo la comunicazione della pre delibera reddituale; 70% dell'importo convenuto di cui all' art 6.1 dopo la comunicazione dell'esecuzione della perizia; 85% dell'importo convenuto di cui all' art. 6.1 dopo la relazione notarile preliminare; 100% dell'importo convenuto di cui all' art. 6.1 dopo l'avvenuta delibera finale.
RECLAMI E FORO COMPETENTE	Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie sorte direttamente con il Mediatore Creditizio, poiché quest'ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'ABF. I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R a: UMCI S.r.l. – Via Flaminia,19 - 00196 ROMA (RM) o tramite mail all'indirizzo gestionereclami@umci.it o tramite PEC a umci@pec.umci.it In caso di controversie avente ad oggetto il Contratto di mediazione creditizia, o altri contratti a questo accessorio, il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore, se ubicato nel territorio dello Stato italiano.

UMCI S.r.I

Via Flaminia, 19 - 00196 – ROMA Cap.soc. Euro 58.744,00 i.v. R.E.A Roma 1211748 C.F/P.IVA 04096100963 Tel.06.32650227 E-mail umci@pec.umci.it Iscrizione OAM n° M70



- UMCI S.r.l. con sede legale in Roma, 00196, Via Flaminia n.19, P.IVA 04096100963, iscrizione Elenco Mediatori Creditizi

Tra i sottoscritti

da una parte, di seguito più brevemente indicata come "mediatore creditizio":

- UMCI S.r.I. con sede legale in Roma, 00196, Via Flaminia n.19, P.IVA 04096100963, iscrizione Elenco Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM n. M70, in persona del legale rappresentante ovvero di Collaboratore inserito nell'elenco previsto dall'art. 128-novies del TUB;
e dall'altra parte, di seguito più brevemente indicata come "cliente":
residenza/sedelegale
Codice Fiscale / Partita IVA
recapiti telefonici
premesso che: la UMCI Srl svolge la propria attività di mediazione creditizia ai sensi del Titolo VI-bis del DLgs 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario) in piena autonomia, senza essere legata da qualsivoglia rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con alcuna Banca od Intermediario Finanziario ed è pienamente libera di scegliere quale prodotto proporre alla propria Clientela al fine di presentare l'offerta di finanziamento più consona alle esigenze di quest'ultima;
ART. 1 – Oggetto del contratto
si conviene quanto segue:
Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia al fine della concessione a favore del cliente, da parte di banche o
intermediari finanziari, di un finanziamento di Euro
avente la seguente finalità
ART. 2 — Durata del contratto e recesso (N.B.: da contrassegnare o completare)
Il presente contratto di mediazione creditizia ha una durata di 3 (tre) mesi, 6 (sei) mesi o 9 (nove) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale veri automaticamente a cessare, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
 2.1 La cessazione del presente incarico, da qualsiasi causa determinata, non pregiudicherà il diritto del Mediatore Creditizio or ricevere il corrispettivo nei termini ed alle condizioni indicate agli artt. artt. 8 e 9, per tutte le delibere di finanziamento deliberate dalla Banca su richiesta del Cliente sino alla data della cessazione e nel 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa 2.2. Il Mediatore Creditizio potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazion scritta da inviarsi mediante Raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria; violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero; dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.
ART. 3 – Diritto di esclusiva (N.B.: da contrassegnare o completare)
Il presente incarico è conferito al Mediatore creditizio con esclusiva , senza esclusiva ;
3.1 - nel primo caso, per tutta la durata dell'incarico, prevista all'articolo 2 del presente Contratto, il Cliente non potrà per alcu motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento richiesto, pena il versamento di quanto previsto art.11 che segue; In via di controprestazione e a bilanciamento del conferimento in esclusiva, il Mediatore:

UMCI S.r.I

Via Flaminia, 19 - 00196 - ROMA Cap.soc. Euro 58.744,00 i.v. R.E.A Roma 1211748 C.F/P.IVA 04096100963 Tel.06.32650227 E-mail umci@pec.umci.it Iscrizione OAM n° M70



a) rinuncia alle spese di preistruttoria di cui al punto 9a

b) presterà assistenza al cliente anche dopo la messa in contatto e fino all'erogazione del finanziamento.

3.2 - nel secondo caso il Cliente, in caso di revoca dell'incarico si impegna a corrispondere quanto previsto all'art.9 oltre ad un importo volto ad indennizzare il Mediatore dell'attività prestata sino a quel momento secondo quanto previsto al punto art.11

ART. 4 – Termini di esecuzione del contratto

Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.

Il mediatore creditizio, da parte sua, dichiara e conferma di avvalersi per il contatto con il pubblico di dipendenti e collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 128-novies del TUB.

ART. 5 – Dichiarazioni ed obblighi del cliente

- Il cliente dichiara e garantisce:
 a) che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono originali e corrispondono al vero;
- di non aver nascosto l'esistenza di passività, insoluti, posizioni debitorie attuali o passate nei confronti del sistema b) bancario in genere, protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive o fallimentari in corso, ipoteche iscritte su diritti reali di cui egli sia titolare; in proposito il cliente precisa quanto segue:

 c) di non aver stipulato, nei 6 mesi precedenti alla sottoscrizione del presente, altro contratto di mediazione creditizia;
- ď) di accettare sin d'ora usi, norme, condizioni e modalità stabiliti per la concessione del finanziamento;
- di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche del programma di spesa dichiarato alla Banca in occasione della richiesta e) di finanziamento con la massima tempestività, assumendosi ogni responsabilità per il caso di ritardo.

In caso di inadempimento anche ad uno solo dei predetti obblighi, tale da comportare la impossibilità di portare utilmente a termine l'attività di mediazione creditizia di cui al presente contratto, il cliente è tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio, a titolo di penale e salvi i maggiori danni, delle somme indicate all'art. 11.

ART. 6 – Obblighi del mediatore creditizio

Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività svolta al profilo economico del cliente ed all'entità del finanziamento richiesto. Il mediatore creditizio deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

ART. 7 - Esoneri di responsabilità del mediatore creditizio

Il cliente prende atto che qualora il finanziamento richiesto non gli venga concesso il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicarne né genericamente né specificatamente il motivo.

Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto, purché ciò non sia dipeso da sua negligenza od imperizia.

ART. 8 – Provvigione

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al mediatore creditizio, si obbliga al pagamento della seguente

(N.B.: da contrassegnare o completare)

	pari al % (
	o quanto al % alla delibera del finanziamento
	 quanto al % alla erogazione del finanziamento
Ш	pari allo 0 % (ZERO per cento) e pertanto nulla sarà dovuto dal cliente essendo l'attività di mediazione remunerata dalla
	Banca o Intermediario Finanziario
	pari all'importo o percentuale riportati nel contratto di finanziamento che verrà sottoscritto dal Cliente con la Banca o
	Intermediario Finanziario

La consulenza finalizzata all'ottenimento del finanziamento è compresa nella provvigione.

Tutti gli importi e le percentuali si intendono al netto dell'IVA, se dovuta.

UMCI S.r.I

Via Flaminia, 19 - 00196 - ROMA Cap.soc. Euro 58.744,00 i.v. R.E.A Roma 1211748 C.F/P.IVA 04096100963 Tel.06.32650227 E-mail umci@pec.umci.it Iscrizione OAM nº M70



ART. 9 – Spese (N.B.: da contrassegnare o completare)

Restano a carico del cliente le seguenti spese:

(ad es. spese postali, bolli, visure ipo-catastali, visure protesti, accertamenti su banche dati, etc.);

Qualora il finanziamento risulti effettivamente concesso ed il cliente abbia conferito l'incarico in esclusiva, le spese di cui ai precedenti punti "a" e "b" si intendono comprese nella provvigione di cui all'art. 8.

ART. 10 - Facoltà di recesso

Il Cliente "Consumatore" (persona fisica) ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso (Codice del Consumo, articolo 52 e segg. del D.lgs. 206 del 2005). Superato tale termine. In caso di recesso da parte del cliente prima della scadenza senza giustificato motivo, in qualunque modo esso sia operato, il cliente stesso è tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio (a titolo di penale e salvi i maggiori danni) delle somme indicate all'art. 11.

ART. 11 - Penale

Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale ex art. 1382 nelle seguenti ipotesi:

- a) revoca dell'incarico prima della scadenza concordata, senza giustificato motivo. Per giustificato motivo deve intendersi una circostanza e/o comunque un evento completamente estraneo ed indipendente dalla volontà del Cliente e comunque al di fuori della sfera di azione/controllo del medesimo Cliente. Segnatamente, le Parti riconoscono che le circostanze ed eventi che possono integrare una fattispecie di giustificato motivo sono rappresentate in via esemplificativa e non esaustiva (i) dalla perdita involontaria del posto di lavoro e/o dell'unica fonte di reddito che può consentire al Cliente di provvedere alla restituzione del finanziamento richiesto (ii) l'insorgenza di gravi patologie/malattie debitamente accertate
- b) rinuncia al finanziamento dopo il completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato;
- c) errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- d) risoluzione del mediatore per:
- mancata consegna al Mediatore creditizio entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, di tutta la documentazione e delle informazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di cui al punto
- consegna/trasmissione al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;
- omesse o incomplete informazioni sull'esistenza di protesti, ipoteche, segnalazioni nella Centrale Rischi, procedure esecutive o concorsuali o comunque eventi pregiudizievoli;
- violazione del patto di esclusiva.
- 11.1 L'importo della penale è stabilito come segue:

In caso di mandato irrevocabile

si obbliga a corrispondere al Mediatore, a forfettario ristoro dell'attività effettuata sino a quel momento oltre alle somme di cui al punto 9b (spese sostenute) una somma a titolo di penale – ex art. 1382 c.c. – nel caso di recesso dal contratto e/o violazione dell'esclusiva nella misura di seguito indicata e nella fase di seguito precisata:

25% dell'importo convenuto a titolo di provvigione al superiore art. 8 nella fase di istruttoria della banca o nella fase di richiesta integrazione documentale;

50% dell'importo convenuto a titolo di provvigione al superiore art. 8 dopo la comunicazione della pre delibera reddituale;

70% dell'importo convenuto a titolo di provvigione al superiore art. 8 dopo la comunicazione dell'esecuzione della perizia;

85% dell'importo convenuto a titolo di provvigione al superiore art. 8 dopo la comunicazione della relazione notarile preliminare; 100% dell'importo convenuto a titolo di provvigione al superiore art. 8 dopo l'avvenuta delibera finale.

In caso di mandato revocabile

Si obbliga a versare al mediatore oltre alle percentuali previste al punto precedente riferite al momento della revoca anche le somme previste al punto 9.

11.2 I corrispettivi di cui ai precedenti non includono quanto eventualmente di spettanza delle strutture Istituzionali per costi ed oneri da queste contrattualmente previsti in relazione ai finanziamenti erogati, anticipati e/o garantiti; al riguardo, si indica che i costi ed oneri in questione potranno essere rappresentati, in via esemplificativa e non esaustiva, da spese di istruttoria della pratica di finanziamento nonché da commissioni di Enti di garanzia, da imposte previste per singoli atti, da spese di perizia, etc.; dette spese, qualora previste, saranno direttamente riconosciute dal Cliente alle stesse strutture istituzionali, secondo i canali usuali.

UMCI S.r.I

Via Flaminia, 19 - 00196 – ROMA Cap.soc. Euro 58.744,00 i.v. R.E.A Roma 1211748 C.F/P.IVA 04096100963 Tel.06.32650227 E-mail umci@pec.umci.it Iscrizione OAM n° M70



11.3 Il Mediatore Creditizio si obbliga a corrispondere al Cliente una penale pari al 50% dell'importo pattuito a titolo di provvigione al superiore art. 8 ed alla restituzione delle somme eventualmente percepite nel caso di violazione degli obblighi di cui al punto 6 che costituiscono giustificato motivo di revoca del contratto.

Art.12 - Reclami

Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie sorte direttamente con il Mediatore creditizio, poiché quest'ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'ABF, sulla base di quanto previsto dall'art. 128-bis, in combinato disposto con l'art. 115, del TUB e alla luce della Comunicazione O.A.M. (Organismo Agenti e Mediatori) n. 27/20.

Eventuali reclami in relazione al Contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi: nominativo o denominazione del Cliente, recapito del Cliente, data del contratto di mediazione, motivazione del reclamo, richiesta sottoposta al Mediatore.

I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R a: UMCI S.r.l. – Via Flaminia,19 - 00196 ROMA (RM) o tramite mail all'indirizzo gestionereclami@umci.it o tramite PEC a umci@pec.umci.it.

ART. 13 – Elezione di domicilio e Foro competente Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del Consumatore ovvero il luogo di residenza o domicilio del consumatore al momento in cui è presentata la domanda giudiziale. (Timbro e firma del Collaboratore) UMCI S.r.l. (firma del cliente) Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., le condizioni di cui agli artt. 2 (durata e irrevocabilità del contratto), 3 (diritto di esclusiva), 5 (obblighi del cliente), 7 (esoneri di responsabilità del mediatore), 10 (facoltà di recesso), 11 (penale) 13 (elezione di domicilio e Foro competente).

(firma del cliente)

UMCI S.r.I

Via Flaminia, 19 - 00196 – ROMA Cap.soc. Euro 58.744,00 i.v. R.E.A Roma 1211748 C.F/P.IVA 04096100963 Tel.06.32650227 E-mail umci@pec.umci.it